



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA
e
RURALE

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità	pag.5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag.5
Art. 3 - Definizioni	pag.5
Art. 4 - Autorizzazioni	pag.6
Art. 5 - Vigilanza	pag.7

Titolo II – Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6 - Comportamenti vietati	pag.8
Art. 7 - Altre attività vietate	pag.9
Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato	pag.10
Art. 9 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative	pag.11
Art. 10 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni	pag.11
Art. 11 – Spolvero di panni e tappeti	pag.11

Sezione II – Rifiuti solidi urbani

Art. 12 – Rifiuti	pag.12
Art. 13 – Localizzazione dei contenitori	pag.12
Art. 14 – Sgombero neve	pag.13

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 15 – Manutenzione degli edifici	pag.14
Art. 16 – Tende su facciate di edifici	pag.14

Sezione IV – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 17 – Divieti e prescrizioni	pag.15
Art. 18 – Disposizioni sul verde privato	pag.15

Titolo III – Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

Art. 19 – Esposizione dei prezzi	pag.16
Art. 20 – Servizi igienici	pag.16
Art. 21 – Regolamento comunale specifico - rinvio	pag.16
Art. 22 – Amministrazione degli stabili	pag.16

Titolo IV – Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

Art. 23 – Disposizioni generali	pag.17
Art. 24 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag.17
Art. 25 – Carovane di nomadi	pag.17

Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 26 – Occupazioni con dehors	pag.18
Art. 27 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag.18
Art. 28 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag.18
Art. 29 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	pag.19
Art. 30 – Commercio in forma itinerante	pag.19
Art. 31 – Mestieri girovaghi	pag.20

Titolo V – Sulle acque interne

Art. 32 – Balneazione	pag.21
Art. 33 – Inquinamento delle acque	pag.21

Art. 34 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche	pag.21
Art. 35 – Vasche e fontane	pag.21
Titolo VI – Inquinamento atmosferico	
Art. 36 – Tutela dall'inquinamento atmosferico	pag.22
Art. 37 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	pag.22
Titolo VII – Tutela della quiete pubblica e privata	
Art. 38 – Disposizioni generali	pag.23
Art. 39 – Richiesta di autorizzazione	pag.23
Art. 40 – Lavoro notturno	pag.23
Art. 41 – Spettacoli e trattenimenti	pag.24
Art. 42 – Circoli privati	pag.24
Art. 43 – Abitazioni private, locali pubblici ed esercizi commerciali	pag.24
Art. 44 – Sirene e altri strumenti sonori	pag.25
Art. 45 – Suono delle campane	pag.25
Art. 46 – Strumenti musicali	pag.25
Art. 47 – Dispositivi acustici antifurto	pag.25
Art. 48 – Venditori e mestieri ambulanti	pag.25
Art. 49 – Schiamazzi, grida e canti	pag.26
Art. 50 – Deroche per attività temporanee	pag.26
Titolo VIII – Mantenimento, protezione e tutela degli animali	
Art. 51 – Tutela degli animali domestici	pag.27
Art. 52 – Disposizioni riguardanti gli animali	pag.27
Art. 53 – Protezione della fauna selvatica	pag.27
Art. 54- Divieti specifici	pag.27
Art. 55 – Animali molesti	pag.28
Art. 56 – Mantenimento dei cani	pag.28
Art. 57 – Trasporto di animali	pag.29
Art. 58 – Animali liberi	pag.29
Titolo IX – Della Polizia Rurale	
<i>PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI</i>	
Art. 59 - Caccia e pesca	pag.30
Art. 60 - Passaggio su fondi altrui	pag.30
Art. 61 - Raccolta frutti sui beni dei privati	pag.30
Art. 62 - Protezione della flora spontanea	pag.31
Art. 63 - Prodotti del sottobosco e fauna minore	pag.31
<i>PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI</i>	
Art. 64 - Del Pascolo	pag.31
Art. 65 - Obbligo di chiusura dei pascoli	pag.32
Art. 66 - Custodia degli animali al pascolo	pag.32
Art. 67 - Pascolo Abusivo	pag.32
Art. 68 - Pascolo notturno	pag.32
Art. 69 - Spostamenti di greggi e mandrie	pag.33
Art. 70 - Tutela degli animali	pag.33
Art. 71 - Allevamenti apistici	pag.33
Art. 72 - Prevenzione delle malattie delle api	pag.34
Art. 73 - Custodia degli animali	pag.34
<i>UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI</i>	
Art. 74 - Vincolo Forestale	pag.34

Art. 75 - Piantumazione alberi di alto fusto	pag.34
Art. 76 - Lotta alle malattie delle piante	pag.35
COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI	
Art. 77 - Limitazioni alle colture	pag.35
Art. 78 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe	pag.36
Art. 79 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci	pag.36
TUTELA DEL TERRITORIO	
Art. 80 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione	pag.37
Art. 81 - Impaludamento dei terreni	pag.37
Art. 82 - Salvaguardia strade e viabilità	pag.38
Art. 83 - Obblighi dei frontisti di strade	pag.38
Art. 84 - Aratura terreni adiacenti strade	pag.39
Art. 85 - Conservazione delle strade pubbliche	pag.39
Art. 86 - Fuoristrada	pag.39
Art. 87 - Prevenzione e spegnimento degli incendi	pag.40
Art. 88 - Scarico detriti	pag.40
PROFILASSI IGIENICO SANITARIA	
Art. 89 - Case Rurali e pertinenze	pag.40
Art. 90 - Concimaie e letamai	pag.41
Art. 91 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti	pag.41
Art. 92 - Spandimento liquami	pag.41
Art. 93 - Insilati	pag.42
Titolo X – Disciplina sanzionatoria	
Art. 94 - Disposizioni generali	pag.43
Art. 95 - Accertamento delle violazioni	pag.43
Art. 96 - Atti di accertamento	pag.44
Art. 97 - Sanzioni accessorie	pag.44
Titolo XI – Norme transitorie e finali	
Art. 98 - Abrogazioni	pag.45
Art. 99 - Norme di rimando	pag.45
Art.100 - Entrata in vigore e pubblicità	pag.45
ALLEGATO A	
Procedura Sanzionatoria	pag.46

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Finalità'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il demanio pubblico e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'art 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano,
- b) occupazione di aree e spazi pubblici,
- c) acque interne,
- d) quiete pubblica e privata,
- e) protezione e tutela degli animali,
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali, dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il **Regolamento di Polizia Urbana e Rurale**.

ART. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **FRUIZIONE** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - Autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sig. Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le autorizzazioni,, nulla-osta, licenze, permessi e qualsiasi altro titolo amministrativo, previsti dal presente Regolamento, saranno, in ogni caso, rilasciati per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) fatti salvi i diritti di terzi;
- c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con obbligo della loro esposizione al pubblico;
- f) nel rispetto della normativa sul bollo.

6. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività, regolati dalla legislazione speciale in materia.

7. Le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della autorizzazione.

8. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state particolarmente subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

9. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

ART. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo della Polizia Municipale, ed in generale a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le cose sequestrate saranno custodite in appositi locali a ciò destinati dall'Amministrazione comunale, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.

5. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con priorità a quelli aventi sede nel territorio comunale.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate, muri o porte, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, cestini portarifiuti, fioriere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in anni 12;
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, fatto salvo per i lavatoi espressamente dedicati a tale uso;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) effettuare da parte di privati operazioni di lavaggio e di riparazione di veicoli a motore (rientrano nelle attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi) su aree pubbliche o private aperte al pubblico, fatti salvi casi di forza maggiore o cause fortuite;

- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti infuocati nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi. (di vendita libera) a meno di 300 metri dagli edifici (fatte salve le specifiche autorizzazioni per l'accensione di fuochi pirotecnici);
- s) durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e manifestazioni allegoriche in genere, usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, fiale puzzolenti, spray e schiumogeni;
- t) lanciare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;
- u) lasciare accesi i motori dei veicoli, quando questi si debbano fermare a causa di incolonnamenti, o quando debbano sostare per un periodo superiore ai due minuti;
- v) gettare opuscoli, foglietti o altri oggetti, sulle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, fatta salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune.

ART. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) detenere nelle abitazioni, garages, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas, per quelle abitazioni non ancora raggiunte dal gas metano e per uso campeggio;
- c) adibire garages o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbystico, né installare in essi apparecchiature rumorose o che comunque arrechino disturbo ai vicini;
- d) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- e) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- g) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, materassi, stracci, tovaglie, o simili, determinando incomodo o insudiciamento, nonché farlo negli orari compresi dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle 20,00 alle 08,00;
- h) su tutto il territorio comunale lo spurgo di fogne o pozzi neri dalle ore 12,00 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 21,00, salvo che per casi di comprovata urgenza.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, fatto salvo per l'area adibita al mercato del Lunedì.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, o sede stradale ove non esista marciapiede, sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, addebitandone le relative spese alla persona obbligata.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede, o sede stradale ove non esista marciapiede, prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previa relativa autorizzazione del Comune relativa alla tipologia ed al posizionamento.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie e hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo, di rispettare i divieti di sosta, fissi o temporanei, a tale scopo istituiti.

ART. 9 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo

2. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.

3. Alla domanda dovranno essere allegati: i disegni, i modelli e le fotografie dell'opera, i testi delle epigrafi e quant'altro possa essere richiesto nel caso specifico.

4. Nel concedere l'autorizzazione, l'Amministrazione comunale indicherà vincoli e limitazioni e potrà riservarsi di richiedere di sottoporre a collaudo l'opera.

ART. 10 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie e piazze pubbliche o luoghi aperti al pubblico.

3. Nei altri casi dovranno comunque essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio sia sul suolo pubblico che sulle altrui proprietà.

ART. 11 – Spolvero di panni e tappeti

1. E' vietato svuotare, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie e piazze pubbliche, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate tra le ore 8,00 e le ore 9,00.

3. Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolvero sarà consentito dalle ore 8,00 alle 10,00 e dalle 15,00 alle 17,00.

4. Lungo le scale e sui pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le suddette operazioni.

5. Le operazioni consentite dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre o porte aperte ai piani sottostanti e purchè nella via sottostante non transitino pedoni e, comunque, tenendo sempre presenti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per non recare molestia o danno al vicinato o al pubblico.

SEZIONE II RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 12 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento di rifiuti domestici. Per il loro conferimento devono essere utilizzati i luoghi di deposito, con specifici orari predisposti dal Comune e dal C.I.S.A.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico/nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'art. 8 comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, rifiuti infuocati.

9. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie etc.). Per il loro conferimento devono essere utilizzati i luoghi di deposito, con specifici orari predisposti dal Comune e dal C.I.S.A.

10. Le disposizioni del presente articolo potranno essere integrate o modificate dall'entrata in vigore di nuove norme o regolamenti relativi al sistema di raccolta dei rifiuti; pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a norme o regolamenti specifici.

ART. 13 – Localizzazione dei contenitori

1. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, fermo restando la possibilità di inoltrare all'azienda gestrice motivata istanza in tal senso.

ART. 14 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici, pubbliche vie e cortili o camminamenti privati, onde evitare pregiudizi per la sicurezza di persone o cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione, deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche, debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili, devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 14 comma 5 in capo ai proprietari o conduttori, vale anche per la rimozione della neve dai marciapiedi, o sede stradale ove non esista marciapiede, prospicienti i rispettivi fabbricati (civili abitazioni o negozi o altri esercizi), non appena sia cessato di nevicare. In caso di lastre di ghiaccio gli stessi obbligati dovranno rompere il ghiaccio o coprirlo con materiale antisdrucchiabile, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

8. In caso di condominio, il soggetto obbligato in solido sarà altresì l'amministratore.

9. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 15 - Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ogni volta se ne ravvisi la necessità o ne venga riconosciuta la necessità dal Comune. Dovranno comunque sia sempre essere rispettate le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici ed in base alle norme e regolamenti vigenti.

3. I proprietari delle case, e in solido gli amministratori, devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate e le recinzioni dei giardini.

4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre o ad imbiancare le facciate o altro di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono sui proprietari di insegne.

6. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ART. 16 - Tende su facciate di edifici

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria, interessante l'intera facciata, preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 17 - Divieti e prescrizioni

1. 1 Nei parchi, giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
- f) svolgere competizioni sportive (se non opportunamente autorizzate dall'Amministrazione);
- g) svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone;
- h) gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori;
- i) introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani (laddove non espressamente vietato), che devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e, per quelli di grossa taglia, indossare anche la museruola.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART. 18 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari, amministratori o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie o aree di uso pubblico o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di mantenere il verde (alberi, rami, sterpaglie, siepi, etc.) insistente nella loro proprietà, tagliandolo, in modo che lo stesso non protenda al di fuori della proprietà stessa, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto per i veicoli quanto per i pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari, amministratori o conduttori, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 19 - Esposizione di menù e prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici nei quali sia prevista la somministrazione di alimenti o bevande hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 20 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici nei quali sia prevista la somministrazione di alimenti o bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi e regolamenti in materia di igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

ART. 21 – Regolamento comunale specifico – rinvio

1. Per quanto non contemplato in questo Regolamento si deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento Comunale specifico per la disciplina dell'attività degli esercizi pubblici.

ART. 22 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 23 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva concessione comunale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento tutte le occupazioni di suolo pubblico sono regolamentate dallo specifico **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE**.

ART. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai Regolamenti comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e sulle insegne e mezzi pubblicitari, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione che dovrà essere rilasciata dall'Ente proprietario.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata, dai competenti uffici, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

5. Nell'ambito del territorio comunale è consentita la pubblicità fonica previa autorizzazione dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 generalmente dal lunedì al sabato, mentre è comunque sempre vietata in qualsiasi orario in tutti i giorni festivi dell'anno.

ART. 25 – Carovane di nomadi

1. La loro sosta potrà essere consentita solo per il massimo di 48 ore ed in zone della città individuate dall'Autorità Comunale.

2. Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo.

3. Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative commesse da membri della carovana.

ART. 26 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici con somministrazione di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai regolamenti comunali specifici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale o annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo previa domanda del titolare interessato e secondo le modalità stabilite nella originaria autorizzazione.

ART. 27 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 28 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede, o sede stradale ove non esista marciapiede, sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e devono essere opportunamente protetti.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione, preventivamente indicate nella domanda di autorizzazione, devono essere approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona

adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

ART. 29 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Non può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 30.

ART. 30 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. In particolare è vietato esercitare in tutte le vie del centro storico dell'abitato di Corio, nel quadrilatero individuato tra le vie Circonvallazione, P.za Caduti per la Libertà, C.so Vigo, Via Cavour comprese, ed all'interno dell'abitato della frazione Benne di Corio.
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- f) l'attività può essere svolta dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e nei giorni di mercato non può essere svolta a meno di 500 metri dall'area destinata al mercato stesso.
- g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 31 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve darne preventiva comunicazione agli Uffici comunali.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e negli orari consentiti dal presente Regolamento all'art. 38.

TITOLO V SULLE ACQUE INTERNE

ART. 32 - Balneazione

1. E' vietata la balneazione nel torrente Malone e vari affluenti, nel torrente Fandaglia e vari affluenti ed in ogni altro bacino lacustre naturale e/o artificiale presente nel territorio comunale laddove questa possa configurare una particolare situazione di pericolo.

2. Nei luoghi in cui è possibile la balneazione, aperti alla vista del pubblico, è vietato ogni comportamento contrario alla pubblica decenza o alle norme stabilite dalla legge.

ART. 33 – Inquinamento delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento delle acque è disciplinata dalle norme legislative specifiche in materia.

ART. 34 – Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc. qualunque materia che possa impedire il normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso o recare pregiudizio all'utilizzo da parte della collettività.

ART. 35 – Vasche e fontane

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia domestico, o attingerla con tubi od altri espedienti.

3. In prossimità delle fontanelle o vasche è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili salvo il caso dell'utilizzo di lavatoi pubblici per quanto riguarda gli indumenti.

4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

TITOLO VI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 36 – Tutela dall'inquinamento atmosferico

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico è disciplinata dalle norme legislative specifiche in materia per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie e da veicoli a motore.

ART. 37 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.

2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione richiederà, prescrivendo appositi impianti di depurazione e, in caso di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

TITOLO VII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 38 - Disposizioni generali

1. Il vigente piano di zonizzazione acustica comunale individua diverse zone acustiche sul territorio per le quali è indicato uno specifico limite sonoro, diurno e notturno.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. I Servizi Tecnici comunali, l'Azienda Sanitaria Locale e l'A.R.P.A., a seguito di reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasferimento delle attività stesse.
5. E' comunque vietato impiantare, in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o che propaghino suoni – rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini; le eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
6. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri o attività che siano causa di rumore o di disturbo per le persone dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente. Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
7. Con ordinanza del Sindaco potranno essere ordinati ulteriori limitazioni, qualora i rumori possano recare particolare molestia alla pubblica quiete.
8. E' altresì vietato ai conducenti di veicoli provare, nelle strade pubbliche o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e altri rumori molesti.

ART. 39 - Richiesta di autorizzazione

1. Per i nuovi insediamenti o per la modifica di quelli esistenti le richieste di autorizzazione devono essere presentate all'ente competente e corredate dalla documentazione richiesta secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

ART. 40 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono

esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20,00 e le ore 07.00

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20,00 e le ore 07,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell'A.S.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'A.S.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART. 41 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacolo o trattenimento pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00, salvo eventuali deroghe temporanee in occasione di particolari eventi locali.

2. Ai soggetti cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. alla cui osservanza sono obbligati i titolari delle autorizzazioni.

ART. 42 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 43 - Abitazioni private, locali pubblici ed esercizi commerciali

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile potranno essere usati esclusivamente motori per uso domestico o per piccoli interventi di manutenzione che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.

2. Comunque sia, tali apparecchi non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno seguente.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione o in esercizi commerciali, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati nei pressi di fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati in violazione a quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 44 – Sirene e altri strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri analoghi strumenti sonori, fatta eccezione che negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del turno di lavoro, in caso di allarme e in tutti i casi specificatamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 45 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle 22,00 alle 8,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, per i rintocchi orari, ed in caso di pericolo pubblico.

ART. 46 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali oltre gli orari previsti dall'art. 38 del presente Regolamento, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 47 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. Le disposizioni del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

ART. 48 – Venditori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dopo le ore 20,00 e sino alle ore 8,00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie o altri comunicati.

3. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, case di cura, case di riposo, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.

4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione, devono sottostare alle disposizioni in essa indicate e a quelle

eventualmente successivamente impartite dagli Agenti di Polizia Municipale, per specifiche necessità che dovessero manifestarsi.

ART. 49 – Schiamazzi, grida e canti

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, come anche le grida all'interno dei pubblici locali.

ART. 50 – Deroghe per attività temporanee

1.. Alle attività comprese nel presente articolo sono ammesse deroghe, da valutarsi caso per caso, e qualora le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi.

2. L'attività in deroga è autorizzata dal Sindaco con apposito atto, nel quale sono prescritti gli eventuali accorgimenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili.

TITOLO VIII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 51 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare, anche per brevi periodi, animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 52 – Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali.
3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nei luoghi di uso comune a più persone, gli animali di cui sopra.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune, limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.
5. Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate, sempre nel rispetto delle norme indicate dal Codice della Strada e previa specifica autorizzazione dei competenti uffici comunali.

ART.53 - Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, presente su tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
3. Chi è autorizzato a detenere specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 54 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti per dimensione e tipologia ed alimentarli insufficientemente.

ART. 55 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

ART. 56 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa regionale vigente è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di regolarizzare e registrare gli stessi mediante il sistema di identificazione elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, denominato "microchip", con le modalità previste dalla stessa normativa regionale avanti citata.
2. E' fatto obbligo, ai proprietari o detentori di cani, la segnalazione della cessione definitiva da morte dell'animale ovvero del cambio di residenza entro 15 gg. al servizio veterinario della ASL di registrazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani, entro tre giorni dallo smarrimento dell'animale, di farne regolare denuncia alla Polizia Municipale.
4. E' vietato lasciare i cani incustoditi e liberi di circolare per la pubblica via.
5. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
6. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati i cani da caccia, sulle vie di campagna, ed i cani dei pastori, al momento dell'accompagnamento di mandrie e greggi.
7. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 6, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
8. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
11. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.

12. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART. 57 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

2. E' vietato collocare animali sui veicoli con i piedi legati o in posizione tale da farli soffrire.

ART. 58 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO IX DELLA POLIZIA RURALE

PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 59. - Caccia e pesca

1 L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle specifiche norme vigenti in materia.

Art. 60. - Passaggio su fondi altrui

1 E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

2 Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui proprietà.

3 L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 61. - Raccolta frutti sui beni dei privati

1 Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

2 Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.

3 I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

4 Chi è sorpreso, in campagna, con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

Art. 62. - Protezione della flora spontanea

- 1 Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme regionali e nazionali specifiche vigenti in materia.

Art. 63. - Prodotti del sottobosco e fauna minore

- 1 Per la raccolta di prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore si richiamano integralmente le norme regionali e nazionali specifiche vigenti in materia.

PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 64. - Del pascolo

- 1 Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
- 2 A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 3 È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
- 4 Coloro che nel comune concedono ricetto a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare immediato avviso dell'arrivo delle medesime al Sindaco.
- 5 I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie per il benessere degli animali.

Art. 65. - Obbligo di chiusura dei pascoli

1 Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 66. - Custodia degli animali al pascolo

1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito con mezzi idonei e da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi finitimi e molestie alle persone. E' altresì vietato lasciare il bestiame incustodito e libero di allontanarsi dal luogo di pascolo.

2 Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3 I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 67. - Pascolo abusivo

1 Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

Art. 68. - Pascolo notturno

1 Il pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 69. - Spostamenti di greggi e mandrie

1 Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per eventuali comunicazioni.

2 Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all'aperto nè lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi delle scarpate stradali, dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore.

3 Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.

4 Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni dell'art.184 del Codice della Strada.

Art. 70. - Tutela degli animali

1 E' vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, incrudelirsi verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2 Gli animali trasportati con veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, dal D. L.vo 532/92 e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è vietato collocarli in posizioni tali da causare loro sofferenze.

Art. 71. - Allevamenti apistici

1 Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
- a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
- a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.

2 I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul territorio di Corio dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno

precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale).

3 Per la sciamatura delle api si fa riferimento le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

Art. 72. - Prevenzione delle malattie delle api

1 E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

2 E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.

3 In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art.73. - Custodia degli animali

1 I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 74. - Vincolo forestale

1 I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, a chiunque appartenenti, sono soggetti alla vigenti normative di legge in materia nonché alle prescrizioni di massima impartite dalla polizia forestale.

Art. 75. Piantumazione alberi di alto fusto

1 In tutto il territorio comunale per il piantamento di alberi si devono osservare le seguenti distanze dalle abitazioni, fabbricati rurali e terreni adibiti stabilmente a prato o coltivo:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - alberi di alto fusto | m. 15 dai confini della proprietà |
| - vivai di pioppi sino a 2 anni | m. 3 " " " " |
| - vivai di pioppi sino a 3 anni | m. 6 " " " " |

Sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti.

2 Per le piantumazioni di alberi in zone boschive e per alberi non di alto fusto, si osservano le distanze stabilite dagli artt. 892 - 896 del vigente Codice Civile.

3 Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i.,

4 In applicazione ed in analogia del disposto dei cui al R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i. (artt. 95 e 96) è vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini di fiumi, torrenti, canali e rogge. Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

Art. 76. - Lotta alle malattie delle piante

1 Nel caso di comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l'autorità comunale impartirà opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge 18.06.31, n. 987 e s.m.i.

2 Salvo le disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.

3 Verificandosi casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto anche alla sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

COLTIVAZIONI E PRATICHE CULTURALI

Art. 77. - Limitazioni alle colture

1 Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per particolari coltivazioni.

2 Qualora si renda necessario tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione.

3 Per la coltivazione del riso sono da osservarsi le norme del Regolamento provinciale approvato con D.P.G.R. n. 61 dell'1.10.98 e s.m.i.

Art. 78 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

1 Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed ai fini della prevenzione degli incendi, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno due volte l'anno mediante discatura o fresatura. Nel caso si accerti che l'inosservanza della suddetta disposizione causi possibilità di pericolo o danno, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida al proprietario del fondo e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni previste.

2 Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide, gli steli, gli stocchi i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi per avverso andamento stagionale.

Art. 79 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

1 L'irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari catalogati di I^a e II^a classe può essere effettuata unicamente da personale in possesso dell'apposito patentino e, se praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni delle aree urbanizzate.

2 Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.

3 In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.

4 E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2 m/sec).

5 Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di utilizzo di prodotti della I^a e II^a classe tossicologica delimitare se possibile l'area di trattamento e segnalarla con cartelli ben visibili;

b) tenere a distanza le persone e gli animali domestici;

c) rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;

d) trattenere le etichette dei prodotti utilizzati per tutto il tempo delle possibili

intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.

TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 80 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

1 Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2 I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3 I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

4 Qualora l'incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessarie al libero flusso delle acque; Nel caso l'acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

5 Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irrigua, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente organo preposto.

Art. 81 - Impaludamento dei terreni

1 E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

Art. 82 - Salvaguardia strade e viabilità

1 E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmataura anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

2 Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato, dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.

3 I proprietari che hanno strade di accesso da strade comunali o comunque sul suolo viabile comunale sono tenuti a:

a) non far defluire le acque provenienti dai loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo;

b) evitare che il materiale ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime stradale comunale;

c) predisporre ed installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo.

4 Per le strade vicinali ed interpoderali le licenze per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

Art. 83 - Obblighi dei frontisti di strade

1 E' proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta di pietre o altri materiali sulle strade soggette a pubblico transito.

2 I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

3 I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada.

4 Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada o esistenti comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione

alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 15 e 16 del vigente Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 84 - Aratura terreni adiacenti strade

1 I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

2 In particolare le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la strada.

3 Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore del ripristino.

Art. 85 - Conservazione delle strade pubbliche

1 La materia è compiutamente disciplinata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che sanzionatoria.

Art. 86 - Fuoristrada

1 Al di fuori dei percorsi turistico - sportivi all'uopo predisposti ed appositamente segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, tranne i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti, nonchè parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati.

2 Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati:

- a) nei lavori agro - silvo - pastorali;
- b) nelle opere idraulico - forestali;
- c) nelle operazioni di pronto soccorso;
- d) nella vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3 Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i.

Art. 87 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

1 Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall'art. 59 R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i. e della legge regionale 9.06.94 n. 16 e s.m.i. In ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone, fino al totale spegnimento.

2 E' fatto divieto di accendere fuochi a fiamma libera all'interno del centro abitato ed in luoghi tali che eventualmente anche i fumi degli stessi possano arrecare fastidio o disagi alle persone o possano essere fonte di pericolo. E' altresì vietato accatastare, nelle vicinanze delle abitazioni, materiali (benzina, cherosene, gasolio, bombole del gas e prodotti simili) che possano risultare facilmente infiammabili.

3 In caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l'opera delle persone valide presenti.

Art. 88 - Scarico detriti

1 E' vietato scaricare immondizia di qualsiasi tipo e materiali inerti su tutto il territorio comunale ad eccezione che nei luoghi o contenitori appositi.

2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada ovvero dal D. L.vo 22/1997, cosiddetto decreto Ronchi, e ss.mm.ii.

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

Art. 89 - Case rurali e pertinenze

1 Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale e del P.R.G.C.

2 Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

3 I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare, nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

4 Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. delle leggi di

P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego di oli minerali.

5 I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa e degli spazi ad uso comune o di uso pubblico.

6 Le acque meteoriche derivanti dalle discese dai tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso o in apposita canalizzazione fognaria e non scaricate direttamente nelle carreggiate stradali.

Art. 90 - Concimaie e letamai

1 Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e a m. 30 da abitazioni, pozzi ed acquedotti e dovranno essere costruite secondo le norme vigenti in materia.

2 L'asportazione del letame da impianti già esistenti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con periodicità tale da evitare incomodi, disagi, danni od esalazioni moleste.

3 E' vietato il deposito di letame, anche temporaneo, nelle vicinanze delle abitazioni o in luoghi tali che lo stesso possa arrecare incomodo, disagio, esalazioni moleste o pericolo per la salute o l'incolumità delle persone.

Art. 91 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

1 Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

2 Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve immediatamente ripristinare lo stato dei luoghi e, nel caso di ingenti fuoriuscite di liquami pericolosi, informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 92 - Spandimento liquami

1 Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e L.R. 37/96.

2 Lo spandimento di liquami è vietato:

a) sul suolo non adibito ad uso agricolo

b) nelle aree di cava

c) nelle aree di rispetto dell'abitato (m. 50 dalle abitazioni)

d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200

e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna

f) nelle aree a distanza inferiore a m. 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo

g) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casce di espansione fluviale

h) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%

i) nelle riserve e nei parchi naturali.

l) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

2 I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.

Art. 93 - Insilati

1 I cumuli stagionali e le nuove installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati, fieno e quant'altro, non potranno essere realizzate a distanze inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi o comunque in luoghi tali da arrecare incomodo, disagio o pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose. Per gli impianti permanenti si applicano le norme tecniche di attuazione del regolamento igienico-edilizio comunale.

TITOLO X

Disciplina sanzionatoria

ART. 94 – Disposizioni generali

Salvo diversa disposizione di legge, la violazione alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro**, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione) di una somma pari a **50,00 Euro**, ai sensi del disposto della Legge 689/1981.

1. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme al regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatosi nei cinque anni precedenti. All'uopo, entro il primo dicembre di ogni quinquennio, il dirigente dell'Area di competenza fissa, seguendo i criteri di cui sopra e con arrotondamento per difetto all'unità d'euro, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo senza comportare modifiche al presente Regolamento.

ART. 95 – Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento spetta agli organi di polizia giudiziaria ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale.

2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle Guardie Venatorie ed Ecologiche Volontarie, facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende sanitarie Locali e dell'A.R.P.A.

ART. 96 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificare ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della legge n. 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persona residente all'estero.

4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine di 30 giorni, al Comando di Polizia Municipale, che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

ART. 97 – Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o di altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. Il caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della legge n. 689/81, quando le cose possono formare oggetto di confisca.

TITOLO XI NORME TRANSITORE E FINALI

ART. 98 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il vecchio Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 15 Novembre 1953 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 99 – Norme di rimando

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle norme nazionali e regionali vigenti per ogni materia ed agli altri Regolamenti od Ordinanze Comunali.

Art. 100 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

Procedura sanzionatoria

Disposizioni di carattere generale

In tutte i casi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell'art. 94), si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.

Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli animali il conduttore o fittavolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga altrimenti.

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore e/o all'obbligato in solido.

Qualora l'effettivo trasgressore o l'obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta giorni dall'identificazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, il terzo del massimo (Euro 50,00)

Il trasgressore o l'obbligato in solido può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio comunale preposto oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale. All'uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale.

Ricorso al Sindaco

Il trasgressore o l'obbligato in solido, nel termine di giorni sessanta dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l'eventuale emanazione del provvedimento finale.

Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco e per esso il dirigente dell'area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro sessanta giorni, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedente indicati. Il provvedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece non ritenga fondato l'accertamento, il dirigente, nei sessanta giorni, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste dalla legge. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio indicato dal provvedimento stesso.

Il provvedimento di ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso all'ufficio Tributi dell'Ente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.

Opposizione al Giudice di Pace

Contro il provvedimento di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

L'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace di Ciriè (TO).

Il giudizio di opposizione precedentemente previsto è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti al Comune di Corio, indipendentemente dall'organo accertatore.

Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.